



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO
Scuole dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado

C.F. 96024910786 - Cod. Mecc. CSIC87300X
Distretto Scolastico N. 23 - Paola
Via Molino - Cap. 87024 – Fuscaldo (CS)

e-mail csic87300x@istruzione.it
P.E.C. csic87300@pec.istruzione.it
www.icfuscaldo.edu.it Tel./Fax. 0982/686054

Circ. n. 495/A35

Fuscaldo, 5 Febbraio 2022

Ai Docenti
Al personale ATA
Alle famiglie

e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo - nuove modalità

Si comunicano alla comunità scolastica le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 (aggiornamento 05/02/2022) le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, nelle classi in dad, l'attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l'utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Segue schema esplicativo delle nuove regole

La Dirigente Scolastica
Anna Maria De Luca

*(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n.
39/93)*

Scuola primaria

casi	attività didattica	alunni	docenti
fino a 4 casi*	l'attività didattica prosegue <u>per tutti in presenza</u>	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
dal quinto caso (se l'accertamento della positività avviene entro 5 giorni dal caso precedente)	<p><u>l'attività didattica prosegue in presenza</u> <i>per coloro che diano dimostrazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere concluso il ciclo vaccinale primario o - di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario - oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista <p><u>Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni</u></p>	<p>Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale</p> <p>Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</p>	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19

* e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione.

Scuola secondaria di primo grado

casi	attività didattica	alunni	docenti
fino a 1 caso	l'attività didattica prosegue <u>per tutti in presenza</u>	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
con due o più casi di positività	<p><u>l'attività didattica prosegue in presenza</u> <i>per coloro che diano dimostrazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere concluso il ciclo vaccinale primario o - di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario - oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista <p><u>Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni</u></p>	<p>Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale</p> <p>Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</p>	<p>Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19</p>

* e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione.

Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione COVID-19

Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 35309/2021, la certificazione deve essere rilasciata da:

- medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
- Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Nella certificazione dovranno essere contenuti i seguenti dati:

- dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105" - data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" ;
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.